

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1971

(48^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente DI BENEDETTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea:

« Norme per il conferimento della carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri » (1490):

PRESIDENTE	Pag. 489, 490
CARUCCI	489
GUADALUPI, sottosegretario di Stato per la difesa	490

Discussione e approvazione:

« Estensione ai magistrati militari delle norme riguardanti il ruolo e l'avanzamento dei magistrati ordinari » (1606) (D'iniziativa dei deputati Valiante e Pennacchini) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 477, 480, 483, 486, 487, 488, 489	
ANDERLINI	480, 486, 487, 489
GUADALUPI, sottosegretario di Stato per la difesa	481, 486, 487, 488, 489
LUSOLI	481, 489
OLIVA	485, 486, 488
PELIZZO, relatore	478, 488
ROSA	486

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Anderlini, Antonini, Bera, Bernardinetti, Bonaldi, Burtulo, Carucci, Di Benedetto, Di Vittorio Berti Baldina, Lusoli, Morandi, Niccoli, Oliva, Pelizzo, Rosa, Tanucci Nannini, Zenti.

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi.

ALBARELLO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Estensione ai magistrati militari delle norme riguardanti il ruolo e l'avanzamento dei magistrati ordinari » (1606), d'iniziativa dei deputati Valiante e Pennacchini (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di

iniziativa dei deputati Valiante e Pennacchini: « Estensione ai magistrati militari delle norme riguardanti il ruolo e l'avanzamento dei magistrati ordinari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Pelizzo di voler illustrare il provvedimento.

P E L I Z Z O, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, già nella seduta del 21 aprile scorso ho svolto una relazione sul provvedimento in discussione (allora in sede referente), esposizione intesa ad introdurre l'argomento, per chiedere successivamente l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante. Oggi che tale assegnazione è stata concessa dal Presidente del Senato, esporrò più dettagliatamente i motivi che hanno indotto i deputati Valiante e Pennacchini a presentare il provvedimento di estensione ai magistrati militari delle norme riguardanti il ruolo e l'avanzamento dei magistrati ordinari.

Premetto che esiste una sostanziale equiparazione tra i ruoli della magistratura ordinaria e quelli della magistratura militare sia per quanto riguarda il reclutamento, che in via prioritaria è fatto tra i magistrati ordinari, sia per quanto concerne la funzione, che è identica perchè gli uni e gli altri magistrati esercitano la funzione giurisdizionale in materia penale e anche per esplicita disposizione di legge che, ai fini della progressione di carriera, equipara il servizio prestato come magistrato militare a quello prestato come magistrato ordinario.

In questi ultimi anni, peraltro, è accaduto che nel quadro degli ordinamenti giudiziari i magistrati ordinari hanno ottenuto, con le leggi 4 gennaio 1963, n. 1 (legge Bosco) e 25 luglio 1966, n. 570 (legge Breganze), la promozione in soprannumero a consigliere di cassazione e la promozione a consigliere di Corte di appello dopo sedici anni dall'ingresso in carriera; i magistrati della Corte dei conti hanno ottenuto il trattamento economico dei magistrati e successivamente la qualifica iniziale di carriera (referendario)

equiparata a quella iniziale della carriera dei magistrati del Consiglio di Stato. Ed ancora: gli impiegati amministrativi, dalla legge del 1956 (statuto degli impiegati dello Stato) sino a quella Pitzalis, hanno ottenuto notevoli vantaggi nella progressione di carriera e per le promozioni in soprannumero. Gli stessi cancellieri delle cancellerie giudiziarie militari, con la legge 18 novembre 1965, n. 1479, hanno ottenuto la piena equiparazione al personale delle altre cancellerie, ordinarie e speciali, con il grado quinto al vertice della carriera, oltre che con la promozione in soprannumero.

Mentre ciò è stato disposto in favore dei magistrati ordinari e speciali, i magistrati militari sono rimasti pressochè ancorati al vecchio ordinamento del 1923. Ciò ha determinato una grave sfasatura tra le due magistrature, le cui funzioni giurisdizionali — ripeto — sono identiche; il che, oltre ad essere ingiusto sul piano giuridico ed umano, è causa di vivo malcontento da parte dei magistrati militari e motivo anche di inadeguata funzionalità dell'organo giurisdizionale stesso.

La richiesta contenuta nel disegno di legge, di estendere a questi ultimi gli schemi di progressione in carriera dei magistrati ordinari, non risponde, quindi, soltanto ad esigenze di coordinamento e di giustizia, ma rappresenta una inderogabile necessità per assicurare funzionalità e prestigio alla magistratura militare che, essendo una specializzazione della magistratura ordinaria, non può essere messa in condizioni di inferiorità morale, giuridica e perfino funzionale rispetto alle altre. Difatti, da tempo il reclutamento dei magistrati militari da quelli ordinari non trova concreta attuazione e, di contro, l'esodo dei magistrati militari verso le altre amministrazioni della giustizia — ordinaria o speciale — è in un pauroso crescendo; negli ultimi tempi abbiamo avuto queste percentuali: nel 1948 il 5 per cento, nel 1950 il 21 per cento e nel 1960 addirittura il 50 per cento. Per puntualizzare la gravità del fenomeno bisogna ricordare che l'intero organico è costituito da 85 unità.

La modificazione dei criteri di progressione in carriera per i magistrati militari, rimasti invariati dal 1923, è prevista nell'attuale disegno di legge mediante l'estensione ai magistrati militari degli schemi già adottati per i magistrati ordinari con le citate leggi Bosco e Breganze; attribuzione cioè della qualifica di procuratore militare o equiparato (equivalente a consigliere di Corte di appello) dopo sedici anni dalla nomina alla qualifica iniziale di sostituto procuratore militare (contrariamente a quanto avviene ora, in cui si ha progressione di carriera soltanto in caso di vacanza: non verificandosi questa, restano al loro posto); attribuzione della qualifica di sostituto procuratore generale o equiparato (equivalente a consigliere di cassazione) dopo undici anni dal raggiungimento della qualifica di procuratore militare. Dico subito che nessun inconveniente deriva dall'attribuzione ai predetti magistrati del grado militare, in quanto ciò non determina un aumento degli ufficiali, nel quadro generale dell'avanzamento ai gradi superiori degli ufficiali delle nostre Forze armate.

L'equiparazione tra qualifiche e grado avviene nel modo seguente: l'uditore giudiziario è tenente nel corpo in congedo della magistratura militare (e di questo abbiamo già parlato nel corso della discussione di un disegno di legge esaminato dalla nostra Commissione non molti giorni fa), cui appartiene *ope legis*; il sostituto di terza classe o giudice istruttore è capitano; il sostituto di seconda classe o giudice istruttore è maggiore; il sostituto di prima classe o giudice istruttore è tenente colonnello; il viceprocuratore militare è colonnello; il procuratore militare è maggior generale; il sostituto procuratore generale o consigliere relatore del Tribunale supremo militare è tenente generale; il procuratore generale militare è tenente generale capo. I suddetti rimangono sempre magistrati civili, anche se iscritti nel corpo in congedo della magistratura militare; nè ha importanza l'uso della divisa in udienza, giacchè questa esteriorità è stata disposta con decreto ministeriale 9 giugno 1936, circolare n. 448, quindi facilmente revocabile.

Anzi è auspicabile che ciò avvenga, anche per uniformità con le norme legislative di cui al regio decreto-legge 10 ottobre 1923, n. 2316, e al decreto-legge, istitutivo del corpo della giustizia militare, 26 gennaio 1931, n. 122, che imponevano l'uso della toga in udienza, e ciò anche perchè l'amministrazione della giustizia militare conserva sempre carattere di servizio civile.

La progressione di carriera, al pari di quella attuata per i magistrati ordinari, non costituisce motivo di preoccupazione, dato lo esiguo numero degli organi giudiziari militari e dei magistrati militari, in quanto l'ordinamento giudiziario militare si dimostra in grado di assorbire le promozioni in soprannumero, almeno quanto l'ordinamento giudiziario ordinario. Ricordo che, in base alla tabella allegata alla legge 9 ottobre 1967, numero 943, il procuratore generale è uno, il sostituto procuratore generale o consigliere relatore del Tribunale supremo è rappresentato da cinque unità e, infine, vi sono venti consiglieri aggiunti che vanno cumulati con quelli di qualifica inferiore, in numero di 59. Non c'è quindi alcuna variazione per quanto riguarda il numero dell'organico di questi magistrati.

Le nuove norme contenute nel disegno di legge in discussione mi sembrano riparatrici di un giusto stato di fatto del quale sono vittime i magistrati militari e rispondenti ad una esigenza di funzionalità degli organi giurisdizionali militari. Basti pensare, a tale riguardo, che una commissione di tecnici avrebbe espresso parere favorevole all'istituzione del giudizio di secondo grado di merito, oggi inesistente, in modo che il condannato per reati militari abbia la possibilità di ricorrere in appello: oggi l'appello, invece, è possibile solo per motivi di legittimità e non di merito. Quindi compare l'esigenza di avere elementi professionalmente preparati per svolgere queste funzioni superiori non appena istituito il secondo grado di giudizio.

Per questi motivi, per riparare ad una situazione di ingiustizia nei confronti di un personale di numero molto limitato rispetto

a quello degli altri magistrati e funzionari dello Stato ed anche per dare maggior funzionalità a questo importante organo, ritengo doveroso da parte nostra approvare il provvedimento in discussione.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

A N D E R L I N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione, oltre a sollevare le questioni di cui ha puntualmente e lungamente parlato il relatore, senatore Pelizzo, ripropone alla nostra attenzione il problema generale della giustizia militare; del resto lo stesso relatore ha avuto modo di illuminarci su alcuni particolari di una situazione istituzionale che ha evidente bisogno di essere rivista e messa a fuoco.

Lei sa, signor Presidente, che io ho avuto l'onore di presentare davanti a questa Commissione, oltre due anni fa, un disegno di legge (reca il numero 416) che propone la nomina di una commissione mista di studio — parlamentari ed esperti — che appronti una relazione sul sistema della giustizia militare, non solo sul codice militare; perchè è da mettere in discussione lo stesso principio se debba esistere o meno una giustizia militare in tempo di pace. Che debba esistere in tempo di guerra non vi sono dubbi, ma che possa esistere in tempo di pace è questione assai opinabile, anche da un punto di vista costituzionale, perchè se è vero che i cittadini hanno parità di diritti sia che portino la divisa, sia che non la portino, dovrebbero questi cittadini avere lo stesso giudice. Invece oggi i giudici militari giudicano i reati commessi da militari e i reati aventi carattere militare, che possono essere commessi anche da militari in congedo; e parlo per esperienza personale, in quanto io stesso sono andato a finire davanti al Tribunale supremo militare come militare in congedo. Dunque, la questione esiste e va posta, e pertanto torno a chiedere al Presidente di voler mettere all'ordine del giorno il disegno di legge da me presentato.

Ma vorrei far notare che lo stesso senatore Pelizzo ha messo in evidenza alcuni altri problemi che esistono all'interno del sistema, anche senza voler affrontare la questione generale da lui posta. Cioè questo sistema di giustizia militare che noi abbiamo è sostanzialmente diverso, anche nella sua struttura interna, dall'altro che si riferisce a tutti gli altri reati. Cosicché non solo il militare viene discriminato perchè è sottoposto ad un giudice e ad una magistratura avente determinate caratteristiche, ma anche il vario *iter* procedurale e i diversi gradi di giustizia militare tengono meno conto degli interessi del convenuto, di quanto non faccia la magistratura e la giustizia ordinaria. E anche questa è una forma di discriminazione a carico dei militari, che non andrebbe mantenuta e che dovrebbe essere per lo meno riveduta.

Nel corso della sua esposizione il senatore Pelizzo ci ha informato, e questo gli fa onore, che esiste un decreto del 1936 — la data e di per sè abbastanza significativa — che obbliga addirittura i giudici militari ad indossare la divisa nell'esercizio delle proprie funzioni, laddove lo stesso relatore ricordava che la legge 26 gennaio 1931, n. 122, istitutiva della giustizia militare, faceva invece obbligo ai giudici di portare la toga.

Mi pare che sia giunto il momento — del resto la democratica Repubblica italiana avrebbe dovuto già pensarci — di ripristinare tale norma abrogando il decreto del 1936. Mi riservo comunque di presentare, nel corso della discussione, un ordine del giorno in merito a tale questione.

P R E S I D E N T E . Per quanto riguarda la lentezza dell'*iter* parlamentare del disegno di legge n. 416 lamentata dal senatore Anderlini, desidero chiarire che essa è in parte da attribuire all'attesa per i risultati dei lavori dell'apposita commissione di studio sui problemi della giustizia militare, promossa dallo stesso Ministero della difesa. Si tratta di un lavoro preparatorio molto utile e che, per quanto ci consta, dovrebbe essere quasi concluso.

Comunque, l'ufficio di presidenza della Commissione si riunirà nei prossimi giorni per elaborare un programma di massima dei nostri lavori e, in tale occasione, sarà tenuto conto anche dell'istanza del senatore Anderlini.

L U S O L I . Dirò subito che il Gruppo comunista non è contrario alle finalità del provvedimento in discussione anche se ritiene che queste stesse finalità non potranno essere completamente conseguite attraverso le norme presenti.

Infatti, dalla relazione del senatore Pelizzo e dalla stessa relazione che accompagna il disegno di legge è emerso il grave stato di crisi nel quale si dibatte oggi la magistratura militare, crisi che potrebbe essere superata solo attraverso un provvedimento più organico di quello proposto; si legge, infatti, nella relazione introduttiva: « Segno allarmante di questo grave stato di disagio e di mortificata insoddisfazione è la progressione più che geometrica delle percentuali di giovani magistrati reclutati negli ultimi tre concorsi per esami del 1948, del 1950 e del 1960, i quali hanno preferito, dopo i primi anni, dimettersi dalla magistratura militare per passare nella quasi totalità in altre magistrature con più ampio e sicuro sviluppo di carriera: rispettivamente, il 5 per cento, il 21 per cento ed il 50 per cento ».

Di fronte a questi dati ci si rende conto che il problema è grave e che va risolto non solo sotto il profilo economico, ma anche dal punto di vista delle carriere.

Per queste ragioni mi associo alle osservazioni formulate dal senatore Anderlini ed alla sua richiesta circa la pronta discussione del disegno di legge n. 416 e, pur ribadendo la nostra adesione di fondo al provvedimento, dichiaro che ci asterremo dal votarlo.

G U A D A L U P I , sottosegretario di Stato per la difesa. Desidero innanzitutto ringraziare il senatore Pelizzo per l'ampia relazione con la quale, ancora più chiaramente

di quanto non avesse già fatto nella seduta del 21 aprile scorso, ha ribadito le ragioni a fondamento del suo avviso favorevole ed ha raccomandato alla Commissione l'approvazione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Valiante e Pennacchini.

Nell'associarmi *toto corde* a quanto rilevato dal relatore nella sua pregevole esposizione, non mi rimane che aggiungere poche parole circa l'effettiva ragion d'essere di questa opportuna proposta d'iniziativa parlamentare, la quale tende in sostanza ad estendere ai magistrati militari le norme che regolano la progressione nelle funzioni dei magistrati ordinari. Si tratta, dunque, di un principio di piena equiparazione tra magistratura ordinaria e magistratura militare desumibile con tutta chiarezza dall'identità della funzione giurisdizionale, dalla identità del trattamento economico e dalle specifiche disposizioni degli ordinamenti di entrambe le suddette magistrature. Non è dunque possibile contestare (e tutti gli studiosi che si sono interessati alla materia si sono trovati concordi) l'esigenza di una piena e totale equiparazione della progressione nelle funzioni delle due magistrature, equiparazione che risponde ad un principio di giustizia, che non consente che debba essere riservato un trattamento deteriore ai magistrati che esercitano pari funzioni giudiziarie, oltretutto ad un principio di equità che vieta, in particolare, di privare i magistrati ordinari, che per speciale concorso sono transitati nella magistratura militare, dei benefici di cui avrebbero fruito nella magistratura di provenienza.

Come giustamente è stato rilevato, l'articolo 1 del disegno di legge modifica, solo dal punto di vista sistematico, la tabella relativa al ruolo del personale della magistratura militare già approvato con legge 9 ottobre 1967, n. 943; ma c'è da aggiungere che tale diversa sistemazione non aumenta la pianta organica di detto personale, il cui ruolo rimane sempre di 85 unità. In particolare, per la qualifica di procuratore generale militare della

Repubblica si ha un unico posto; per il sostituto procuratore generale militare della Repubblica o consigliere relatore del Tribunale supremo militare sono previsti in organico 5 posti; per il procuratore militare della Repubblica o consigliere relatore aggiunto del Tribunale supremo militare, per il vice-procuratore militare della Repubblica o giudice relatore, per il sostituto procuratore militare della Repubblica o giudice istruttore di 1ª classe, per il sostituto procuratore militare della Repubblica o giudice istruttore di 2ª classe e per il sostituto procuratore militare della Repubblica o giudice istruttore di 3ª classe sono previsti 79 posti, per un totale, ripeto, di 85 unità.

È stato anche detto, e mi associo a questa osservazione, che in sostanza il disegno di legge in discussione offre ai magistrati militari, con i necessari adattamenti richiesti dal loro speciale ordinamento, le stesse prospettive di progressione già concesse ai magistrati ordinari con le leggi 4 gennaio 1963, numero 1 e 25 luglio 1966, n. 570; ecco dunque che, attraverso le presenti norme, veniamo a dare una più dignitosa e più perequata sistemazione nel ruolo organico al personale dell'intera magistratura militare mediante modifiche che, sostanzialmente, non incidono in modo sensibile dal punto di vista finanziario.

Infatti, all'onere derivante dall'attuazione del provvedimento, valutato in lire 14 milioni per l'anno finanziario 1971, si farà fronte con i normali stanziamenti previsti per il personale civile nel capitolo n. 1601 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario suddetto.

Prima di concludere, ritengo che mancherei di riguardo alla Commissione, al Governo ed allo stesso Ministero della difesa se non cogliessi l'occasione per dare ufficialmente atto dell'alta funzione esercitata, anche in tempo di pace, dai magistrati militari i quali compiono sempre con zelo il proprio dovere anche quando il sistema e la tecnica legislativa attuali (mi riferisco a casi verificatisi di recente) li pongono in situazioni difficili nell'amministrare la giustizia stessa.

Rispondendo, poi, all'osservazione fatta dal senatore Pelizzo circa l'uso della toga o della divisa militare in udienza, confesso che i miei ricordi non mi consentono in questo momento di affermare l'una cosa o l'altra. Da parte sua, il senatore Anderlini ha prospettato l'intenzione di presentare un ordine del giorno per invitare il Governo a modificare il decreto del 1936 ed a ripristinare le norme relative a questa materia dettate dalla legge del 1931. In proposito, come rappresentante del Governo, ritengo che non vi dovrebbero essere ostacoli all'accoglimento di una tale raccomandazione.

Desidero infine replicare al senatore Anderlini, preoccupato della sorte del disegno di legge n. 416, che il Ministero della difesa già da tempo si è premurato di sollecitare un ampio e responsabile studio circa il ruolo che si intende far esercitare alla magistratura militare nell'attuale nuovo momento storico-politico-costituzionale e, pertanto, il Governo è senza dubbio disposto ad esaminare ogni proposta con la quale si voglia proporre un correttivo all'attuale sistema, ancorato al precetto costituzionale ed all'esigenza di giungere ad un ordinamento sul quale tanto il Parlamento che il Governo possano concordare.

Confermo, dunque, al senatore Anderlini quanto ebbe già a dichiarare alla Commissione difesa della Camera il ministro Tanassi circa l'ulteriore prosecuzione dei lavori della commissione di studio sui problemi della giustizia militare; mi auguro che nei tempi brevi, già preannunciati nell'ambito della discussione sul bilancio per il 1971 e confermati nella replica dell'onorevole Ministro, si possa addivenire al completamento di questi studi. Per quanto riguarda il disegno di legge n. 416, mi riservo di esprimere il pensiero del Governo nel momento in cui la Commissione riterrà di esaminarlo.

Non mi rimane che ringraziare la Commissione ed augurarmi che essa voglia, parimenti alla Commissione difesa della Camera, approvare all'unanimità un provvedimento che ha un alto valore di natura sociale.

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Anderlini, Baldina Di Vittorio Berti, Carucci, Bera, Lusoli, Pelizzo, Burtulo, Niccoli e Rosa hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La 4^a Commissione (Difesa) del Senato nell'approvare il disegno di legge n. 1606, riguardante la magistratura militare, impegna il Governo ad abrogare il decreto del 9 giugno 1936, che fa obbligo ai magistrati della giustizia militare di vestire la divisa militare in udienza, ripristinando nella sua pienezza la pratica applicazione della legge n. 122 del 26 gennaio 1931, istitutiva della giustizia militare, che faceva obbligo ai magistrati militari di portare la toga ».

Se mi è consentito esprimere un avviso, suggerirei di modificare la dizione di tale ordine del giorno eliminando tutta la parte che si riferisce all'abrogazione del decreto del 1936; non vorrei, infatti, che questo riferimento potesse ingenerare equivoci.

Comunque, potremmo ulteriormente approfondire la questione a conclusione dell'esame degli articoli.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo, ora, all'esame e alla votazione dei singoli articoli.

Art. 1.

Il ruolo organico del personale della magistratura militare, di cui alla tabella annessa alla legge 9 ottobre 1967, n. 943, è sostituito da quello risultante dalla tabella allegata alla presente legge.

I posti di sostituto procuratore militare o giudice istruttore militare di terza, seconda e prima classe, quelli di viceprocuratore militare o giudice relatore e quelli di procuratore militare della Repubblica o consigliere relatore aggiunto del Tribunale supremo militare sono resi cumulativi in un unico organico.

(È approvato).

Art. 2.

I magistrati con qualifica di viceprocuratore militare o giudice relatore, che hanno compiuto sedici anni dalla nomina a sostituto procuratore o giudice istruttore di terza classe, sono sottoposti alla valutazione della commissione per il personale della giustizia militare ai fini della nomina a procuratore militare della Repubblica o consigliere relatore aggiunto del Tribunale supremo militare.

Il magistrato che abbia conseguito valutazione favorevole viene nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, procuratore militare della Repubblica o consigliere relatore aggiunto del Tribunale supremo militare.

La nomina produce effetti giuridici ed economici con decorrenza dal giorno in cui il magistrato ha compiuto sedici anni dalla nomina a sostituto procuratore militare o giudice istruttore militare di terza classe.

Ai fini dell'anzianità di cui ai commi precedenti è valutato anche il servizio eventualmente prestato come magistrato ordinario o della Corte dei conti.

I magistrati di pari anzianità verranno iscritti nel ruolo dei procuratori militari della Repubblica nell'ordine derivante dalla graduatoria di merito formata dalla commissione per il personale della giustizia militare nella valutazione di cui al primo comma.

Per i magistrati che non abbiano conseguito valutazione favorevole si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 25 luglio 1966, n. 570.

(È approvato).

Art. 3.

I magistrati nominati a norma del precedente articolo procuratore militare o consigliere relatore aggiunto del Tribunale su-

premo militare che, per difetto di vacanze, non abbiano ancora ottenuto l'esercizio delle predette funzioni, continuano ad esercitare le funzioni della qualifica immediatamente inferiore.

(È approvato).

Art. 4.

I procuratori militari della Repubblica o consiglieri relatori aggiunti del Tribunale supremo militare che siano stati dichiarati idonei alle funzioni della qualifica superiore ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, qualora non abbiano ottenuto la nomina a tale qualifica per difetto di vacanza, sono nominati in soprannumero con decorrenza dal compimento del numero degli anni di servizio prescritto per il passaggio alla qualifica superiore dei magistrati di corte d'appello.

Ai fini dell'anzianità prevista dal precedente comma è valutato anche il servizio eventualmente prestato come magistrato ordinario o della Corte dei conti, qualora la valutazione di tale servizio non abbia avuto luogo per la nomina a procuratore militare della Repubblica o consigliere relatore aggiunto del Tribunale supremo militare.

Si osservano le modalità di cui all'articolo 11 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316.

(È approvato).

Art. 5.

I magistrati nominati a norma del precedente articolo sostituiti procuratori generali militari o consiglieri relatori del Tribunale supremo militare continuano ad esercitare le funzioni della qualifica immediatamente inferiore fino a quando non vi sia disponibilità di posti nella loro qualifica.

(È approvato).

Art. 6.

Per i magistrati che hanno maturato l'anzianità prevista nel terzo comma dell'articolo 2 prima dell'entrata in vigore della presente legge, gli effetti giuridici della nomina alla qualifica superiore non possono decorrere da data anteriore al 30 giugno 1968.

Ai magistrati che hanno maturato la suddetta anzianità entro la data di entrata in vigore della presente legge, e che hanno già conseguito la nomina a procuratore militare o consigliere relatore aggiunto del Tribunale supremo militare, è attribuita, se più favorevole, ai soli effetti giuridici, l'anzianità 30 giugno 1968.

Gli effetti economici decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 7.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14 milioni per l'anno finanziario 1971, si provvede con i normali stanziamenti previsti per il personale civile nel capitolo n. 1601 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario medesimo.

(È approvato).

Art. 8.

Sono abrogati, nella parte che si riferisce ai magistrati, gli articoli 14, secondo comma, 15, 16 e 17 del regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919, e l'articolo 2, secondo e terzo comma, della legge 9 ottobre 1967, n. 943.

È altresì abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

(È approvato).

Do ora lettura della tabella allegata:

ALLEGATO

TABELLA RELATIVA AL RUOLO DEL PERSONALE
DELLA MAGISTRATURA MILITARE

QUALIFICA	Numero dei posti in organico
Procuratore generale militare della Repubblica . . .	1
Sostituto procuratore generale militare della Repubblica o consigliere relatore del Tribunale supremo militare	5
Procuratore militare della Repubblica o consigliere relatore aggiunto del Tribunale supremo militare	79
Viceprocuratore militare della Repubblica o giudice relatore	
Sostituto procuratore militare della Repubblica o giudice istruttore di 1 ^a classe	
Sostituto procuratore militare della Repubblica o giudice istruttore di 2 ^a classe	
Sostituto procuratore militare della Repubblica o giudice istruttore di 3 ^a classe	
Totale	85

Uditori giudiziari militari (1).

(1) Il loro numero non potrà mai essere superiore a quello dei posti vacanti nel ruolo.

(*E approvata*).

Torniamo, pertanto, all'ordine del giorno proposto dai senatori Anderlini ed altri.

O L I V A . Desidero che rimanga ben chiaro che l'abbandono della divisa militare non deve suonare in alcun modo, neanche in questa occasione, quale presa di posizione della nostra Commissione nei confronti della divisa stessa; questa non ha cessato di avere la sua validità non solo nel 1945, ma anche

oggi, nell'anno 1971. Insomma, non è che si voglia « vietare » la divisa nell'amministrazione della giustizia militare; quello che ci deve premere è che l'esteriorizzazione della funzione giudiziaria, affidata all'uso della toga, debba rimanere ben chiara anche nel campo dell'amministrazione giudiziaria militare, perchè si deve tener presente che quando si amministra la giustizia, questa non è militare nè ordinaria: è giustizia. Per cui, se

4^a COMMISSIONE (Difesa)48^a SEDUTA (12 maggio 1971)

l'esteriorizzazione di questa funzione è affidata alla toga per i giudici civili, lo deve essere anche per i giudici militari. Per questi motivi usare nell'ordine del giorno la parola « impegno », usare la parola « abrogazione » potrebbe risultare corretto per il raggiungimento di un tale intento. Ma in sostanza noi vogliamo che l'uso della divisa non sia ritenuto più essenziale e obbligatorio: il giudice ha ogni diritto di vestire in udienza quell'abito proprio che vuole: è ufficiale in congedo, vuole rivestire la divisa, la porti; vuole portare l'abito civile, lo porti; l'importanza è che sopra quell'abito o su quella divisa ci sia la toga. Pertanto, pregherei i colleghi di voler aderire ad alcune modifiche che io proporrei all'ordine del giorno; per esempio direi: « considerato che per l'esteriorizzazione dell'altissima funzione giudiziaria va riconosciuto all'uso della toga valore significativo preminente anche in sede di giustizia militare... »; modificherei, poi, l'impegno in invito, tanto più che, in quest'ultimo caso, il Governo si è già dichiarato disposto ad accettare l'ordine del giorno. Inoltre, senza parlare di abrogazione, direi: « ... invita il Governo a disporre nel senso che l'uso della divisa militare non sia ritenuto obbligatorio, ripristinando invece la norma secondo cui la toga deve essere sovrapposta all'abito del giudice ».

R O S A . Ritengo che dobbiamo chiarire meglio i termini del problema.

Non ci deve sfuggire il fatto che la legge del 1931 non faceva obbligo della divisa, ma solo della toga; perchè? Perchè lo stato giuridico del magistrato militare è civile a tutti gli effetti, tanto è vero che si sa che l'amministrazione della giustizia militare conserva carattere di servizio civilmente ordinato.

Pertanto, se in un ordine del giorno facesimo riferimento alla legge del 1931 ed aggiungessimo poi che la toga va indossata sulla divisa, cadremmo in contraddizione perchè la norma del 1931, ripeto, non prevede la divisa ma solo ed esclusivamente l'uso della toga.

Allora, o la Commissione invita il Governo a presentare una nuova norma che disciplini il problema oppure, nell'ordine del gior-

no, si deve far riferimento solo alla legge del 1931, sapendo fin d'ora che questa non stabilisce di indossare la toga sopra la divisa, ma semplicemente di indossare la toga in udienza.

P R E S I D E N T E . Ritengo che la soluzione migliore sia quella di invitare il Governo ad assumere le necessarie iniziative affinché nell'esercizio della giustizia militare sia ripristinato l'obbligo per i magistrati militari di portare la toga in udienza. Non spetta a noi entrare nei dettagli e stabilire se la toga va indossata sopra la divisa o l'abito civile.

A N D E R L I N I . Bisogna tener presente che si tratta di militari in congedo!

P R E S I D E N T E . Lo scopo che ha animato i senatori Anderlini ed altri nel proporre l'ordine del giorno credo sia stato quello di ripristinare l'uso della toga come simbolo della giustizia militare, uguale a quello della giustizia civile. Una volta stabilito questo principio, il resto non ci deve interessare.

O L I V A . Non possiamo, però, coartare il giudice, ufficiale in congedo, che, se i regolamenti lo consentono, voglia andare in udienza con la divisa.

G U A D A L U P I , sottosegretario di Stato per la difesa. Ho l'impressione che il problema, da modesto, si sia allargato investendo non solo la regolamentazione della materia, ma soprattutto il sistema dell'ordinamento. Pertanto non mi sentirei in questo momento, senza aver approfondito la questione, di dare l'assenso del Governo all'ordine del giorno.

A monte della questione sollevata dal senatore Anderlini, infatti, non possiamo porre certamente il regolamento bensì l'ordinamento legislativo e costituzionale, e se, come è stato chiesto, si intende invitare il Governo a riesaminare l'opportunità del ripristino dell'applicazione della legge del 1931, istitutiva della giustizia militare, che faceva obbligo ai magistrati militari di portare la toga

4^a COMMISSIONE (Difesa)48^a SEDUTA (12 maggio 1971)

in udienza, ciò comporta un riesame da parte del Governo di tutto l'ordinamento.

Su due piedi non sarei in grado di poter dare un senso a quest'ordine del giorno; quindi, delle due l'una: o rinviare il seguito della discussione del disegno di legge alla prossima seduta per chiarire meglio la questione sulla scorta di più approfondito esame, che in questo momento non sono in grado di fare, anche sotto l'aspetto delle implicazioni di ordine costituzionale o sotto quello delle implicazioni di ordine politico-legislativo; o modificare la normativa attuale, non sostanzialmente ma formalmente, rimanendo ancorati al principio su cui vi è stata l'unanimità dei consensi, di ripristinare nella sua pienezza la legge del 1931. Se noi, invece, mantenessimo l'attuale formulazione dell'ordine del giorno, secondo me non felice anche dal punto di vista tecnico-legislativo e costituzionale, verremmo in certo qual modo ad infirmare un principio essenziale dell'ordinamento giuridico italiano, cioè chiederemmo in sostanza l'abrogazione di un decreto e il ripristino di una legge, cosa che non potrebbe aver luogo che per mezzo di una legge ordinaria.

Il fatto è che noi, a monte, abbiamo l'articolo 103 della Costituzione. Oggi ci troviamo di fronte a un provvedimento di carattere più che altro sociale, di perequazione, che estende ai magistrati della giustizia militare le norme riguardanti il ruolo e l'avanzamento dei magistrati ordinari. Potrebbe anche accadere che il senatore Pelizzo presentasse, sull'aspetto di cui discutiamo, un vero e proprio emendamento, e allora il correttivo andrebbe con la stessa legge; ma non sono in grado di dire oggi se potrebbe essere accettabile questa formulazione. Avanzerei, quindi, in tal caso, a nome del Governo, richiesta di rinvio per mettermi in condizioni di essere più chiaro e più preciso.

PRESIDENTE. Ci troviamo certo in una situazione d'imbarazzo, perchè dovremmo rinviare anche l'approvazione del disegno di legge stesso.

GUADALUPI, sottosegretario di Stato per la difesa. Mi pare ovvio, semprechè

la Commissione ritenesse di insistere su tale questione e dovesse essere predisposto un eventuale emendamento. Se rimane, comunque, l'ordine del giorno, avrebbe bisogno di essere modificato.

PRESIDENTE. Ma le modifiche non potremmo cercare di studiarle adesso, senza far battere il passo al disegno di legge?

ANDERLINI. Esiste un'evidente connessione tra il disegno di legge che stiamo per approvare e l'ordine del giorno: anche se la connessione non è diretta, è abbastanza evidente. Mentre noi esaminiamo un provvedimento legislativo che equipara la carriera dei magistrati militari alla carriera dei magistrati ordinari, è chiaro che nell'animo del relatore sia sorta l'idea che si debba tener conto del fatto che siamo di fronte a magistrati che di militare hanno ben poco, perchè sono ufficiali in congedo, quindi magistrati civili. Hanno forse formalmente delle qualifiche un po' diverse da quelle della magistratura ordinaria, ma non si fa riferimento, se non indirettamente, al loro grado **militare**.

Il relatore ci ha anche spiegato come stanno le cose, ed io debbo prendere per buono quello che ha detto il senatore Pelizzo, la cui diligenza tutti conosciamo. Egli ci ha fatto presente che non si tratta di militari in servizio, si tratta di magistrati investiti di una determinata funzione. La legge 26 gennaio 1931, n. 122, istitutiva della giustizia militare, stabiliva che i magistrati non vestissero la divisa in aula (perchè, come è noto, i militari in congedo non possono indossare la uniforme se non in particolari circostanze e sempre previa autorizzazione) ma si presentassero con la toga che hanno i normali magistrati. Ci fu poi un decreto del 9 giugno 1936 che, interpretando probabilmente quella legge in maniera estensiva, faceva obbligo a questi magistrati di indossare la divisa. Ora il senatore Pelizzo dice: nel momento in cui, con legge, equipariamo dal punto di vista economico e di carriera questi magistrati agli altri, dobbiamo ripristinare anche il principio suddetto. Non vorrei però che arrivassimo alla conclusione che essi debbano por-

4^a COMMISSIONE (Difesa)48^a SEDUTA (12 maggio 1971)

tare la toga sopra la divisa! Io non voglio adesso usare parole pesanti, e non ne è proprio il caso: si tratta, in realtà, di un fatto di modesto rilievo, che può avere però un grande valore emblematico. Ritengo che occorre «umanizzare» queste cose perchè il giudice è un uomo come noi ed è giusto che si presenti anche col volto dell'uomo.

Detto questo non avrei difficoltà ad accettare un ordine del giorno che contenga, invece che un impegno, un invito della Commissione al Governo.

P R E S I D E N T E . Vorrei cercare di riassumere la questione, almeno fino al punto in cui siamo arrivati, per vedere se è possibile uscirne il più rapidamente possibile.

A me pare che il Governo abbia detto, attraverso l'onorevole Sottosegretario, che sarebbe in grado di accogliere l'ordine del giorno se fosse sostituita la parola «impegna» con la parola «invita», eliminando inoltre quella proposizione che dice: «ad abrogare il decreto del 9 giugno 1936, che fa obbligo ai magistrati della giustizia militare di vestire la divisa militare in udienza». L'ordine del giorno potrebbe, pertanto, essere così formulato: «La 4^a Commissione (Difesa) del Senato, nell'approvare il disegno di legge numero 1606, invita il Governo a ripristinare nella sua pienezza la pratica applicazione della legge 26 gennaio 1931, n. 122, istitutiva della giustizia militare, che faceva obbligo ai magistrati militari di portare la toga in udienza». Questa è forse una soluzione idonea, nella quale è compresa anche l'altra, se è necessario abrogare la norma del 1936: mi pare infatti inutile citare espressamente tutte le norme incompatibili con la predetta soluzione. Altrimenti, per assurdo, bisognerebbe dire anche che il magistrato deve portare la toga soltanto in udienza, per chiarire che non la deve portare a passeggio.

P E L I Z Z O , relatore. Prima di tutto vorrei osservare che l'ordine del giorno dovrebbe essere riferito soltanto al periodo di pace e non al periodo di guerra, cioè quando gli organici sono in numero inferiore. È ovvio che, purtroppo, in periodo di guerra l'organico della magistratura militare dovrà es-

sere aumentato e da dove possiamo trarre i nuovi elementi se non dalla magistratura ordinaria? D'altro canto io ho aderito all'ordine del giorno presentato dal senatore Anderlini anche per facilitare la situazione che si andava delineando; noi ci troviamo cioè davanti ad un disegno di legge che ha una sua strutturazione ben definita: l'equiparazione dei magistrati militari a quelli ordinari per quanto riguarda il ruolo e l'avanzamento. Ora mi consenta il collega Anderlini di notare com'egli abbia soffermato la sua attenzione su una dichiarazione da me fatta non molto importante, mentre altre — di ben superiore portata — sono passate sotto silenzio. Poi c'è da fare un'altra considerazione: in questo organo collegiale giudicante c'è un solo magistrato militare, quindi è presente un solo tecnico, mentre a me sembrerebbe giusto che in un tale collegio fossero più di uno i magistrati militari e non dei semplici militari, ma questo porterebbe ad allargare il discorso e a spaziare in campi ben più vasti!

P R E S I D E N T E . Ma infatti si tratta di un semplice ordine del giorno, non di un disegno di legge.

P E L I Z Z O , relatore. E pertanto potrebbe essere presentato un provvedimento *ad hoc* nel senso di abrogare quella legge del 1936 che ha fatto obbligo dell'uso della divisa in luogo della toga.

G U A D A L U P I , sottosegretario di Stato per la difesa. Mi dichiaro, a nome del Governo, d'accordo sulla formulazione dell'ordine del giorno suggerita dal Presidente; vorrei soltanto precisare l'opportunità di inserire nell'ordine del giorno anche il titolo del disegno di legge in discussione; parlare, infatti, di disegno di legge riguardante la magistratura militare è alquanto generico.

P R E S I D E N T E . Do, allora, lettura dell'ordine del giorno che risulterebbe così formulato: «La 4^a Commissione (Difesa) del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 1606, relativo all'estensione ai magistrati militari delle norme riguardanti il ruolo e

4^a COMMISSIONE (Difesa)48^a SEDUTA (12 maggio 1971)

l'avanzamento dei magistrati ordinari, invita il Governo a ripristinare nella sua pienezza la pratica applicazione della legge 26 gennaio 1931, n. 122, istitutiva della giustizia militare, che faceva obbligo ai magistrati militari di portare la toga in udienza ».

A N D E R L I N I . Voto favorevolmente l'ordine del giorno, intendendo che l'ultima frase debba essere intesa nel senso che la toga deve essere portata in luogo della divisa militare.

O L I V A . Anche io voto l'ordine del giorno in senso favorevole, precisando che, qualora leggi e regolamenti non ne facciano divieto, sia consentito al magistrato militare di indossare la divisa sotto la toga.

L U S O L I . Mi permetto di dire che, a questo punto, non capisco più niente: c'è un ordine del giorno che dobbiamo votare ed or ora ho ascoltato due dichiarazioni di voto assolutamente contrastanti. Che cosa significano? Se io fossi il rappresentante del Governo chiederei che mi si precisasse quello che si deve fare in base a tale ordine del giorno! Il Governo, in queste condizioni, non può saperlo!

G U A D A L U P I , sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo si atterrà scrupolosamente alla volontà manifestata dalla Commissione, a quella volontà emergente dalla discussione e che, soprattutto, è emersa dal testo dell'ordine del giorno. Non c'è niente di innovativo in quanto dico; c'è soltanto la conferma di una posizione politica e di un atteggiamento rigorosamente ancorato al rispetto democratico della volontà parlamentare. Non vedo perchè il Governo dovrebbe trarre un'interpretazione diversa; l'interpretazione sarà soltanto quella che si trae dal documento votato dopo approfondito dibattito. Niente altro.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno, nel testo di cui ho dato lettura.

(*E approvato*).

Non rimane, ora, che votare il disegno di legge nel complesso.

L U S O L I . Con la dichiarazione poc'anzi fatta, dichiaro, a nome del Gruppo comunista, di astenermi dalla votazione.

A N D E R L I N I . Anch'io dichiaro di astenermi dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*E approvato*).

**Seguito della discussione e rimessione alla
Assemblea del disegno di legge:**

« **Norme per il conferimento della carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri** » (1490)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per il conferimento della carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri ».

Come certamente gli onorevoli senatori ricordano, nella seduta del 29 aprile scorso la Commissione decise il rinvio del seguito della discussione del disegno di legge per consentirne un più meditato approfondimento.

C A R U C C I . Signor Presidente, desidero esprimere ancora una volta le nostre perplessità in merito a questo provvedimento.

In base alle attuali disposizioni, i generali dell'Arma dei carabinieri che raggiungono il grado di vice comandante generale dell'Arma devono aver dimostrato particolari meriti e qualità professionali e, avendo la possibilità di mantenere per un certo numero di anni questa carica, possono realmente dare il proprio contributo ai fini dello sviluppo delle attività dell'Arma stessa. Mediante le norme in discussione non si vuole, in realtà, affidare questo alto incarico all'ufficiale più me-

4^a COMMISSIONE (Difesa)48^a SEDUTA (12 maggio 1971)

ritevole, ma si intende solo facilitare, a tutti i generali di divisione dell'Arma dei carabinieri, la possibilità di raggiungere il grado di generale di Corpo d'armata; inoltre, prevedendosi un rapido avvicendamento di questi generali, ne conseguirà che nessuno di loro riuscirà a far valere le proprie capacità per migliorare il servizio loro affidato.

Pertanto, nel mentre il Gruppo comunista ribadisce avviso contrario all'approvazione del provvedimento, presento formale richiesta di rimessione del disegno di legge all'Assemblea, firmata, oltre che da me e dal senatore Anderlini, dai senatori Salati, Berra, Scoccimarro, Cavalli, Maderchi, Sotgiu, Poerio, Fabretti, Li Causi, Soliano, Illuminati, Palazzeschi, Guanti, Minella Molinari, Angiola, Cerri, Orlandi, Tedesco Giglia, Calamandrei, Piovano, Abenante, Colombi, Di Vittorio Berti Baldina, Aimoni, Catalano, Antonini, Manenti, Fortunati, Chiaromonte, Benedetti, Adamoli, Maccarrone, Pegoraro, Del Pace, Albarello e Lusoli.

P R E S I D E N T E . Do atto di tale richiesta, presentata ai termini dell'articolo 35, secondo comma, del Regolamento.

L'esame del disegno di legge proseguirà pertanto, in sede referente.

G U A D A L U P I , *sottosegretario di Stato per la difesa.* Considerata la richiesta

testè avanzata e considerate altresì le responsabilità politiche che incombono sulla mia persona come rappresentante del Governo, desidero richiamarmi a quanto il presidente Di Benedetto ebbe a dire nella seduta del 29 aprile scorso, così come risulta dal resoconto sommario dei lavori della Commissione: al rinvio del disegno di legge di cui trattasi non doversi attribuire alcun significato di ordine politico, rimanendo, comunque, impregiudicata la facoltà dei commissari di assumere sul merito le posizioni a loro avviso più opportune.

Ebbene, desidero risulti chiaramente agli atti che altrettanto impregiudicata facoltà deve rimanere anche al Governo, soprattutto in relazione ad un'eventuale modifica del testo mediante la presentazione di sub-emendamenti all'emendamento presentato ed illustrato nella sua relazione dal senatore Pelizzo, sul quale il Governo, nella seduta del 29 aprile, dichiarò il suo assenso, assenso che potrebbe tuttavia essere modificato in relazione ad ulteriori concerti interministeriali.

La seduta termina alle ore 12,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI